CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

PREMESSA

La scuola, come luogo centrale per la formazione, l'inclusione e l'accoglienza, è impegnata nella prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. L'obiettivo è mettere in atto strategie per contrastare comportamenti a rischio, che spesso derivano da situazioni di disagio sociale, non sempre riconducibili all'ambiente scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha portato, oltre al bullismo tradizionale, anche all'aumento del cyberbullismo, una forma di prevaricazione che si manifesta tramite l'uso scorretto dei social network, attraverso la condivisione di foto o contenuti denigratori, volti a mettere a disagio, umiliare o escludere le vittime. Queste aggressioni, spesso anonime, sono amplificate dalla distanza fisica tra il persecutore e la vittima. Sebbene il mondo digitale rappresenti una grande opportunità di sviluppo culturale e sociale, esso nasconde anche rischi e pericoli che è fondamentale affrontare.

L'IPSSEOA "S. Savioli", consapevole della crescita di queste nuove forme di devianza tra i giovani, intende collaborare con le famiglie e altre istituzioni per promuovere il senso di legalità, il benessere e l'educazione a un uso responsabile del web. La scuola si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo un'educazione alla legalità e all'utilizzo consapevole di internet.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di" telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante" linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTA la Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante *"Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo",*

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima. Per bullismo si intendono: l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

• INTENZIONALITÀ: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.

• PERSISTENZA: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.

• ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).

• LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione. Può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie). I casi di cronaca hanno messo in luce diversi tipi di bullismo: razzista, sessista, sessuale, omofobico, verso la disabilità, la religione e chi ha particolari doti. Gli studi longitudinali mostrano come il bullismo abbia spesso origine negli anni della

scuola primaria, presenti il picco massimo negli anni della scuola secondaria di primo grado e tenda poi a decrescere con l'età. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini della scuola primaria sono forse più inclini a parlare del problema e spesso denunciano anche piccoli episodi di soprusi, mentre i preadolescenti e gli adolescenti tendono a parlarne meno, nonostante gli episodi di bullismo a quest'età possano essere più sistematici e spesso più gravi.

LE CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO La nuova tipologia di bullismo, il cyberbullismo, prevede l'utilizzo di internet o del cellulare per inviare messaggi minacciosi o denigratori alla vittima o per diffondere messaggi o immagini dannosi e calunniosi in rete. Per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

• INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

• IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE: l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;

• ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO: l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete

• ANONIMATO DEL BULLO: l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale".

LE DIVERSE FORME DI CYBERBULLISMO NOME DEFINIZIONE

Flaming Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.

Exclusion Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

Denigration La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

Impersonation Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo sui social o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.

Harassment Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

Cyberstalking È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.

LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare. L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima,

senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo. Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona. Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono: disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi psicosomatici.

Happy slapping Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

Sexting Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Dirigente scolastico:

▪ organizza e coordina il Team per l'Emergenza

▪ nomina il referente del bullismo e cyberbullismo e lo informa delle segnalazioni pervenute per coordinare le azioni;

▪ individua un docente di riferimento per ordine di scuola e/o plesso, membro della commissione bullismo.

▪ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno Bullismo e Cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

▪ definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

▪ assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità)

▪ viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale, il docente e non, della scuola, gli operatori socio-educativi e sanitari, etc…

▪ informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo: azioni generali e specifiche.

Il Team per l'Emergenza (Dirigente scolastico, coordinatore della classe coinvolta, consiglio di classe, più eventuali altre figure):

▪ interviene nei casi acuti secondo le modalità ritenute più opportune a seconda dei casi all'interno di quanto stabilito dal Regolamento attuativo delle Studentesse e degli Studenti.

Il Collegio dei docenti

▪ predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità

▪ promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali.

▪ predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

▪ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

▪ partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituzione scolastica o da altri enti qualificati.

I docenti ed educatori

▪ mettono in atto buone pratiche educative di convivenza e gestione di conflitti fra gli alunni ▪ favoriscono lo sviluppo delle abilità di vita.

▪ valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni .

▪ segnalano al Dirigente, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta di fatti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti (obbligo giuridico di segnalare al Dirigente, non di indagare), al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.

I coordinatori del Consiglio di classe

▪ monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.

▪ registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

I collaboratori scolastici ed assistenti tecnici

▪ svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei corridoi, nelle aree dove si svolgono gli intervalli, al cambio dell'ora di lezione

▪ partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola

▪ segnalano al Dirigente scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente

▪ se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo fanno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Le famiglie

▪ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;

▪ sono attente al comportamento dei figli;

▪ conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto di corresponsabilità"

▪ conoscono il Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti; ▪ conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;

▪ collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute

Le studentesse e gli studenti

▪ conoscono e rispettano i regolamenti

▪ sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa)

▪ Sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della peer education.

▪ Gli alunni devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e devono diventare capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori da scuola. La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e consapevole. Il quadro comune di riferimento europeo delle Competenze Digitali (DIGCOMP) individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.

Se chi commette il reato ha un'età inferiore ai 14 anni, a risponderne saranno i genitori. Se però chi adotta questi comportamenti supera i 14 anni di età, è bene sapere che con l'avvento della nuova legge bullismo e cyberbullismo diventano veri e propri reati a sé stanti, punibili penalmente con pena detentiva (da 1 a 7 anni) per chiunque minaccia o molesta un'altra persona di qualunque sesso e razza, con condotte reiterate e mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori e diffamatori nei suoi confronti. Se questi atti avvengono per mezzo di una o più persone con testimoni al seguito, la legge punisce con la reclusione anche chi è testimone di tali atti e non interviene o denuncia (con detenzione dai 6 mesi ai 3 anni).

Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative.

ARTICOLO 3 PROCEDURA NEI CASI DI FENOMENI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo

Informazione immediata al Dirigente Scolastico

1^ Fase: analisi e valutazione Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe – Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo

1.a) Raccolta di informazioni sull'accaduto.

1.b) Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; raccolta delle diverse versioni e ricostruzione dei fatti e dei punti di vista.

1.c) Stesura di una relazione.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo –

I fatti sono confermati / esistono prove oggettive Si apre un protocollo. Vengono stabilite le azioni da intraprendere.

-I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3^ Fase: azioni e provvedimenti Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);

- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente; ü Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

• sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

• sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;

• sospensione.

- Invito al bullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.

- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti: • si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;

• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima.

RELAZIONE DI SEGNALAZIONE

"ALLA CORTESE ATTENZIONE: DEL D.S.- DEL REFERENTE COMMISSIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO RELAZIONE DI SEGNALAZIONE CASO DI BULLISMO

QUANDO E' AVVENUTO IL FATTO?

DOVE E' AVVENUTO IL FATTO?

QUALI PERSONE SONO COINVOLTE?

QUALI PERSONE SONO A CONOSCENZA DEI FATTI?

DESCRIZIONE DEGLI AVVENIMENTI OCCORSI (PIU' DETTAGLIATA POSSIBILE)".

Il team antibullismo e per l'emergenza è composto come segue:

Dirigente Scolastico

Referente per il bullismo

Coordinatore del consiglio di classe

Referente progetto sportello di ascolto psicologico

Animatore digitale

Referente per l'Educazione civica

Agli incontri potranno essere convocati:

Docente orientatore

Referente Social di Istituto

Psicologo della scuola

Genitori del Consiglio di Istituto

Alunni del Consiglio di Istituto, della Consulta provinciale degli studenti, dell'Organo di Garanzia

Compiti del Team

- **Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il Presidente del Consiglio d'Istituto e i Rappresentanti degli studenti).**
- **Intervenire (come gruppo ristretto, composto da Dirigente e referente o referenti per il bullismo e il cyberbullismo, animatore digitale, referente per l'educazione civica, psicologo o pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.**
- **Promuovere la redazione e l'applicazione della ePolicy e monitorare le segnalazioni.**